

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 gennaio 2003

(Causa C-27/03)

(2003/C 70/17)

Il 23 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Giordana e M. Van Beek, in qualità di agenti, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che,

in riferimento alle regioni di Bruxelles-capitale, delle Fiandre e della Vallonia, il Regno del Belgio non ha garantito l'entrata in funzione entro il 31 dicembre 1998 delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, come previsto dagli artt. 3 e 5 della direttiva 91/271/CEE ⁽¹⁾;

in riferimento alla Vallonia, il Regno del Belgio non ha comunicato alla Commissione un programma di attuazione della direttiva, di cui all'art. 17 della direttiva 91/271/CEE, conforme alla direttiva con riguardo ai termini di attuazione;

in riferimento a Bruxelles-capitale, il Regno del Belgio non ha comunicato alla Commissione un programma di attuazione che soddisfi tutti i criteri stabiliti dalla decisione 93/481/CEE ⁽²⁾;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

— Per quanto riguarda la regione di Bruxelles-capitale ed un elevato numero di agglomerati della regione vallona, non è stato rispettato il termine del 31 dicembre 1998 fissato per l'entrata in funzione delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Gli scarichi provenienti da 44 agglomerati della Vallonia con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 concorrono ad inquinare il territorio delle Fiandre e dei Paesi Bassi, nonché la costa belga e quella olandese del Mare del Nord. La regione vallona avrebbe quindi dovuto applicare l'art. 5, n. 5, della direttiva e prevedere per tali agglomerati un trattamento terziario.

- Il programma di attuazione approntato per la regione di Bruxelles-capitale non contiene le informazioni prescritte, in base alla tabella 2.3 della decisione 93/481/CEE, con riguardo a numero e capacità delle reti fognarie che sfociano in acque di ricevimento considerate «aree sensibili».
- Dalla parte del programma vallone per l'attuazione relativo all'attuazione dell'art. 3 della direttiva nelle aree normali risulta che le reti fognarie alle quali saranno raccordati gli agglomerati con oltre 15 000 abitanti equivalenti raggiungeranno la loro capacità definitiva solamente il 31 dicembre 2005, mentre la direttiva fissa come termine ultimo il 31 dicembre 2000. Dal capitolo del programma vallone per l'attuazione relativo all'attuazione dell'art. 4 della direttiva nelle aree normali risulta, inoltre, che gli impianti di trattamento delle acque reflue di cui saranno dotati gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 15 000 e 150 000 raggiungeranno la loro capacità definitiva solo il 31 dicembre 2005, mentre la direttiva fissa il termine del 31 dicembre 2000.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40).

⁽²⁾ Decisione della Commissione 28 luglio 1993, 93/481/CEE, concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GU 1993, L 226, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Symvoulío tis Epikrateias, con ordinanza 23 ottobre 2002, nella causa Epikouriko Kefalaio Asfaliseos Euthynis ex Atychimaton Autokiniton contro Ministero dello Sviluppo

(Causa C-28/03)

(2003/C 70/18)

Con ordinanza 23 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2003, nella causa Epikouriko Kefalaio Asfaliseos Euthynis ex Atychimaton Autokiniton contro Ministero dello Sviluppo, lo Symvoulío tis Epikrateias ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Alla luce di quanto disposto, in particolare, agli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 73/239/CE ⁽¹⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come completata e modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 88/357/CE ⁽²⁾ nonché dalla terza direttiva del Consiglio 92/49/CE ⁽³⁾, nonché agli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 79/267/CE ⁽⁴⁾, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificata e completata dalla seconda direttiva del

Consiglio 90/619/CE⁽⁵⁾ nonché dalla terza direttiva del Consiglio 92/96/CE⁽⁶⁾, se il legislatore nazionale possa disporre che, nel caso in cui un'impresa di assicurazione fallisca, sia posta in liquidazione o venga a trovarsi in una analoga situazione di insolvenza, i crediti derivanti da rapporto di lavoro dipendente con quest'ultima siano soddisfatti in via privilegiata sugli attivi ricompresi nelle riserve tecniche, rispetto ai crediti dei beneficiari di un'assicurazione nonché dei loro aventi causa a titolo universale o particolare.

(¹) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(²) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

(³) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1.

(⁴) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

(⁵) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50.

(⁶) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'ITEC — Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária, proposto il 27 gennaio 2003

(Causa C-29/03)

(2003/C 70/19)

Il 27 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braga da Cruz e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (inizialmente dinanzi al Tribunale di primo grado il 17 gennaio 2003) un ricorso contro l'ITEC — Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária.

La ricorrente chiede che la Corte voglia condannare il convenuto:

- a) al pagamento a favore della ricorrente della somma di EUR 69 089,84 (sessantanovemilaottantanove euro e ottantaquattro centesimi) pari a EUR 62 236,65 a titolo di capitale e EUR 6 853,19 a titolo di interessi maturati al 31/12/2002 sulla base di un tasso del 6,28 %,
- b) al pagamento di EUR 10,71 (dieci euro e settantuno centesimi) al giorno a titolo di interessi da calcolarsi al medesimo tasso a partire dal 31/12/2002 fino ad integrale pagamento,
- c) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Dall'art. 7 delle condizioni generali del Contratto risulta che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno giurisdizione esclusiva su qualsiasi azione vertente sulla validità, l'applicazione e l'interpretazione del Contratto.

Non avendo restituito le dette somme, versategli in eccesso dalla Commissione, il convenuto è venuto meno alle obbligazioni assunte con il Contratto.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'ITEC — Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária, proposto il 27 gennaio 2003

(Causa C-30/03)

(2003/C 70/20)

Il 27 gennaio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braga da Cruz e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (inizialmente dinanzi al Tribunale di primo grado il 17 gennaio 2003) un ricorso contro l'ITEC — Instituto Tecnológico para a Europa Comunitária.

La ricorrente chiede che la Corte voglia condannare il convenuto:

- a) al pagamento a favore della ricorrente della somma di EUR 29 538,01 (ventinovemilacinquecentotrentotto euro e un centesimo) pari a EUR 26 105,97 a titolo di capitale e EUR 3 432,04 a titolo di interessi maturati al 31/12/2002 sulla base di un tasso del 5,25 %,
- b) al pagamento di EUR 3,75 (tre euro e settantacinque centesimi) al giorno a titolo di interessi da calcolarsi al medesimo tasso a partire dal 31/12/2002 fino ad integrale pagamento,
- c) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Dall'art. 12, n. 2, del Contratto risulta che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di impugnazione, la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno giurisdizione esclusiva su qualsiasi azione vertente sulla validità, l'applicazione e l'interpretazione del Contratto.